



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001

## Procedura segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

ex D. Lgs. 231/2001



Revisione	Data Revisione	Causale	Approvazione
01	04/11/2019	Prima Emissione	Direttore Generale Dr. Michele Bellomo



## INDICE

1. Scopo e campo di applicazione .....	3
2. Responsabilità .....	3
3. Ambito di applicazione .....	3
4. Oggetto della segnalazione.....	4
4.1. Contenuto della Segnalazione .....	4
5. Principi di riferimento .....	5
5.1 Garanzia di riservatezza e protezione.....	5
5.2 Segnalazioni anonime.....	5
6. Modalità di segnalazione.....	6
7. Gestione delle segnalazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza.....	7
8. Archiviazione della documentazione .....	8
9. Responsabilità del segnalante.....	8
10. Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679.....	8
11. Allegati:.....	9



## 1. Scopo e campo di applicazione

La presente procedura ha lo scopo di istituire chiari ed identificati canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni, anche in forma anonima, relative alle violazioni del Modello 231 e/o del Codice Etico e di definire, conseguentemente, le attività necessarie alla loro corretta gestione da parte dell'Organismo di Vigilanza dell'Ordine dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi (di seguito denominato "Ente").

Tale procedura risponde alla legge 30 novembre 2017, n. 179, recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*" sul "whistleblowing". Con il termine whistleblowing si intende, l'azione di un dipendente, di qualsiasi livello o responsabilità, o di altro destinatario del modello, mediante la quale, viene segnalata, agli organi legittimati ad intervenire, una violazione o irregolarità commessa nell'interesse e a vantaggio dell'ente/società.

La segnalazione in tale ottica rappresenta un atto di appartenenza all'azienda, attraverso cui il segnalante (whistleblower), a tutela dell'integrità dell'ente, contribuisce all'emersione e alla prevenzione dei rischi e delle situazioni pregiudizievoli per la società e, di riflesso, per tutti i destinatari del modello.

In sostanza il whistleblowing è la procedura volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, l'autore della segnalazione.

## 2. Responsabilità

La presente procedura è parte integrante del Modello Organizzativo e, dunque, è approvata da Direzione Generale che, su eventuale proposta dell'Organismo di Vigilanza, ha anche la responsabilità e l'onere di aggiornarla ed integrarla.

La procedura è accessibile in "formato elettronico" nell'area "D.Lgs. 231/2001" del sito internet dell'Ente.

Le medesime modalità di diffusione sopra enunciate sono adottate per le revisioni ed integrazioni successive della procedura.

## 3. Ambito di applicazione

La presente normativa si applica a tutti Destinatari del Modello Organizzativo e/o del Codice Etico. Per le segnalazioni da parte di collaboratori e soggetti terzi (agenti, fornitori, consulenti e partners commerciali) è introdotta un'apposita clausola di previsione, disciplina e adesione al modello 231 nei contratti intercorsi con l'Ente.

I Segnalanti, nei rapporti con l'Ente e secondo quanto stabilito nel Modello e nel Codice Etico, devono segnalare quanto previsto nel successivo paragrafo "oggetto della segnalazione".



#### **4. Oggetto della segnalazione**

Oggetto della segnalazione è la commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo n.231/2001 ovvero la violazione o l'elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del Modello di Organizzazione e Gestione nonché dei valori etici e delle regole comportamentali del Codice Etico dell'Ente.

Il campo di applicazione della procedura deve ritenersi limitato alle fattispecie delittuose previste nel D.lgs 231/01, nonché alla violazione dei corrispondenti presidi di natura organizzativa posti in essere dall'Ente, non estendendosi alla generalità delle norme cui il medesimo è tenuto a conformarsi.

In merito alla concreta delimitazione del perimetro oggettivo della normativa sensibile per il whistleblowing, l'Ente non ritiene possibile effettuare a priori una ricognizione di tutti i comportamenti che possano essere oggetto di segnalazione; pertanto si limita ad indicare alcuni tra gli atti o fatti che possono essere oggetto della segnalazione, fermo restando, in ogni caso, la possibilità di segnalare qualunque violazione di norme disciplinanti l'attività esercitata dall'Ente.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono rilevare atti o fatti che riguardano le condotte o comportamenti quali:

- Utilizzo inappropriato dei poteri e delle deleghe concesse;
- Falsificazione/occultamento/distruzione di registrazioni a contenuto finanziario, contabile e altre violazioni in materia amministrativa e fiscale;
- Falsa rappresentazione e soppressione e/o occultamento di informazioni amministrative e finanziarie;
- Omesse comunicazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Frode, furto, appropriazione indebita;
- Pagamenti e liquidazioni illegittime o a soggetti non legittimati;
- Attività poste in essere in conflitto di interesse, violazione della regolamentazione sul governo societario;
- Violazione delle disposizioni in materia di trasparenza societaria e finanziaria;
- Accesso illegittimo ai sistemi informativi e/o illegittimo trattamento dei dati anche tramite credenziali di altri soggetti;
- Falsa sottoscrizione di documenti contrattuali o di modulistica dispositiva.

##### **4.1. Contenuto della Segnalazione**

Le segnalazioni devono essere:

- a) Circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti;
- b) Riguardare fatti conosciuti e dimostrabili dal soggetto autore della segnalazione
- c) Contenere tutte le informazioni per individuare l'autore della condotta illecita.



Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire le verifiche e gli accertamenti necessari per dare riscontro ai fatti oggetto della segnalazione.

In particolare come previsto nel modulo di segnalazione, allegato alla presente procedura e di cui è parte integrante, la segnalazione deve contenere:

- Le generalità del soggetto segnalante;
- La descrizione dei fatti, precisi e concordati, oggetti di segnalazione;
- Circostanze di tempo e luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- Generalità e luogo (qualifica, posizione professionale o servizio in cui svolge l'attività) che consentono di identificare il soggetto o i soggetti che hanno posto in essere le condotte oggetto della segnalazione;
- L'indicazione di altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto della segnalazione;
- L'indicazione di documenti che possono confermare la fondatezza dei riportati;
- Ogni altra informazione in grado di fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

## 5. Principi di riferimento

### 5.1 Garanzia di riservatezza e protezione

L'Ente adotta misure idonee a garantire la riservatezza durante l'attività di gestione della segnalazione circa l'identità di chi la trasmette all'Organismo di Vigilanza per identificare comportamenti difforni da quanto previsto dal Modello Organizzativo; A tal proposito, ai sensi della Legge 30 novembre 2017 n. 179, tra i canali previsti è stato attivato un canale alternativo, mail indirizzata al Presidente dell'ODV [presidente.odv.camilliani@gmail.com](mailto:presidente.odv.camilliani@gmail.com) idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.

Sempre a norma dell'art.6 co. 2-bis, lett. c del d.lgs 231/01 "è vietato ogni atto di ritorsione o discriminazione, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. In sostanza nessuna conseguenza negativa deriva in capo a chi abbia in buona fede effettuato una Segnalazione inoltre, ed è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante nella gestione della segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza, infatti, garantisce l'assoluta riservatezza delle persone segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società.

### 5.2 Segnalazioni anonime

In via preliminare è opportuno chiarire la differenza tra segnalazione anonima e segnalazione che garantisce la riservatezza dell'identità di chi si espone in prima persona; il profilo di riservatezza dell'identità del segnalante è diverso da quello dell'anonimato in quanto, il primo, presuppone la rivelazione dell'identità del segnalante che solo così può ottenere una tutela adeguata.



Sebbene l'Organismo di Vigilanza, in conformità al Codice Etico, ritenga preferibili le segnalazioni trasmesse in forma "non anonima", esso contempla canali alternativi per effettuare segnalazioni in forma "anonima" che, pertanto, sono ammesse.

L'Organismo di Vigilanza procede, in via preliminare, a valuta la fondatezza e rilevanza delle segnalazioni "anonime" rispetto ai propri compiti; sono prese in considerazione le segnalazioni che contengano fatti rilevanti rispetto ai compiti dell'Organismo di Vigilanza e non fatti di contenuto generico, confuso e/o palesemente diffamatorio.

Le segnalazioni anonime, adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, devono essere in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati, inoltre devono essere redatte utilizzando obbligatoriamente il modulo di segnalazione 231 che è parte integrante della procedura.

## 6. Modalità di segnalazione

Le segnalazioni devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza tramite comunicazione diretta.

La segnalazione può essere inviata in qualsiasi forma, tuttavia per agevolarne la compilazione è disponibile, sul sistema documentale un fac-simile del "Modulo segnalazione", riprodotto in calce alla presente procedura.

L'Organismo di Vigilanza, quale responsabile del trattamento dei dati ai sensi della normativa sulla Privacy (Regolamento UE 2016/679), richiede che i dati contenuti nelle segnalazioni inoltrati tramite modello o in forma libera, siano pertinenti rispetto alle finalità di cui al D. Lgs. 231/2001.

Inoltre nella descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione non devono essere fornite informazioni non strettamente attinenti all'oggetto della medesima.

Tutte le comunicazioni da parte del Soggetto Segnalante nei confronti dell'Organismo di Vigilanza possono essere effettuate, alternativamente e senza preferenza, a mezzo di:

- e-mail
- Nota/Lettera.

Per il contatto con l'Organismo di Vigilanza, l'Ente ha istituito la seguenti caselle di posta elettronica, riservate all'organismo stesso, cui far pervenire le segnalazioni:

- [odv231@provinciaromanacamilliani.it](mailto:odv231@provinciaromanacamilliani.it) ;

- [presidente.odv.camilliani@gmail.com](mailto:presidente.odv.camilliani@gmail.com).



L'indirizzo di posta ordinaria a cui inviare la lettera/nota è:

*Provincia Romana dell'Ordine dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi  
Largo Ottorino Respighi, n. 6  
00135 - Roma*

## 7. Gestione delle segnalazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza

Le segnalazioni prodotte vengono archiviate dall'Organismo di Vigilanza o da suo delegato su un apposito file.

Le attività in cui si articola il processo gestionale delle segnalazioni sono:

- **Ricezione e registrazione**: l'Organismo di Vigilanza riceve le segnalazioni direttamente dal segnalante nelle proprie caselle e-mail identificate o nella propria casella postale e le archivia sul file predisposto;
- **Valutazione preliminare**: Tutte le Segnalazioni sono oggetto di analisi preliminare svolta dall'Organismo di Vigilanza al fine di verificare la presenza di dati e informazioni utili. Qualora a conclusione della fase di analisi preliminare emerga l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, l'infondatezza dei fatti richiamati nella Segnalazione, quest'ultima è archiviata, con le relative motivazioni. Di contro, se la segnalazione è sufficientemente circostanziata e non "infondata" l'Organismo di Vigilanza provvederà ad approfondire i controlli volti a verificare i fatti oggetto della segnalazione.
- **Istruttoria ed accertamento**: l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute avvalendosi, a seconda della loro natura, delle strutture interne dell'Ente per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di segnalazione. Può ascoltare direttamente l'autore della segnalazione o i soggetti menzionati nella medesima. Ad esito dell'attività istruttoria assume, motivandole, le decisioni conseguenti, archiviando, ove del caso, la segnalazione, oppure richiedendo al Consiglio di Amministrazione di procedere alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori di quanto accertato e/o agli opportuni interventi sul Modello 231.

Ove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di gravi violazioni del Modello 231 e/o del Codice Etico ovvero l'Organismo di Vigilanza abbia maturato il fondato sospetto di commissione di un reato, lo stesso procede senza indugio alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni tempestivamente alla Direzione Generale.



## **8. Archiviazione della documentazione**

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le segnalazioni ricevute, al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.

L'Organismo di Vigilanza si riserva di archiviare le stesse secretando dati ed elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalanti, salvo espresso consenso, al fine di garantire la riservatezza dei dati dei segnalanti.

I documenti cartacei sono archiviati presso un luogo identificato il cui accesso è consentito unicamente all'Organismo di Vigilanza ovvero ai soggetti espressamente autorizzati dallo stesso.

## **9. Responsabilità del segnalante**

Il presente Regolamento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale (artt. 368 e 595 c.p.) e dell'art. 2043 c.c.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato e/o altri soggetti, ed ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione.

Inoltre, nel caso in cui il segnalante sia corresponsabile del fatto oggetto della segnalazione se ne terrà conto ai fini della valutazione della proporzionalità e della sanzione da applicare nel caso specifico.

## **10. Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679**

L'Ente, titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, tratterà i dati personali acquisiti mediante le segnalazioni esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D. Lgs. 231/2001, nonché utilizzati, ed in seguito conservati, prevalentemente in forma cartacea.

Riconosciuta la legittimità anche di segnalazioni "anonime", e garantita la riservatezza, il conferimento dei dati del segnalante che appare facoltativo ed un rifiuto di quest'ultimo in tal senso non comporterà nessuna conseguenza circa la validità dell'operato dell'Organismo di Vigilanza dell'Ente.

Riconosciuta la legittimità anche di segnalazioni "anonime" il conferimento dei dati del segnalante appare facoltativo ed un rifiuto da parte di quest'ultimo non comporterà nessuna conseguenza circa la validità dell'operato dell'Organismo di Vigilanza dell'Ente.

Salvo l'espletamento di obblighi derivanti dalla legge, i dati personali forniti non avranno alcun ambito di comunicazione e diffusione.



Ai sensi del regolamento (UE) n.679/2016 (GDPR), il segnalante dovrà ricevere le informazioni di cui agli artt.13, 14, e le comunicazioni di cui agli artt. 15, 22, e 34.

Inoltre, l'interessato, gode dei diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE n. 2016/679, di seguito elencati:

- Diritto di accesso ai dati personali, che comprende altresì il diritto ad ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento;
- Diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune, leggibile da dispositivo automatico e interoperabile, i dati personali che lo riguardano;
- Diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati;
- Diritto di ottenere la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- Diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, anche se pertinenti allo scopo della raccolta ed ai trattamenti effettuati per le finalità previste dalla normativa vigente.
- Diritto di proporre reclamo al Garante della privacy, secondo la procedura consultabile sul sito del garante ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)) per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali e richiedere una verifica dell'Autorità.

Per l'esercizio dei diritti e delle facoltà riconosciute, il segnalante potrà rivolgersi direttamente all'Organismo di Vigilanza Responsabile del trattamento a ciò designato dal Titolare ai sensi del Regolamento UE 2016/679, tramite caselle di posta elettronica

[odv231@provinciaromanacamilliani.it](mailto:odv231@provinciaromanacamilliani.it) o [presidente.odv.camilliani@gmail.com](mailto:presidente.odv.camilliani@gmail.com) o, tramite posta ordinaria, all'Organismo di Vigilanza dell'Ente – Largo Ottorino Respighi, n. 6 - 00135 Roma.

## 11. Allegati:

*All. 1 – Tutela del trattamento dei dati personali* (allegare)

*All. 2 - Informativa Privacy (Regolamento UE 2016/679)* (allegare privacy)

*All. 3 - Modulo segnalazione 231*



## MODULO SEGNALAZIONE 231

(da inviare in busta chiusa Riservata/ o all'indirizzo [odv231@provinciaromanacamilliani.it](mailto:odv231@provinciaromanacamilliani.it) o [presidente.odv.camilliani@gmail.com](mailto:presidente.odv.camilliani@gmail.com))

La Segnalazione ha ad oggetto il sospetto di violazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01 della società.

*Gli autori delle segnalazioni sono preservati da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione in ambito professionale e ne viene garantita la riservatezza dell'identità nei limiti previsti dalla legge ovvero determinati dalla necessità di tutela della società.*

Le segnalazioni ricevute e l'opportunità di azioni conseguenti sono valutate ascoltando, se necessario, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

Inoltre nella descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione non devono essere fornite informazioni non strettamente attinenti all'oggetto della segnalazione. In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede l'OdV si riserva di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati.

*E' sanzionato l'utilizzo della segnalazione effettuata a mero scopo di ritorsione o intimidazione.*

### **DATI DEL SEGNALANTE**

NOME \_\_\_\_\_ COGNOME \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

SEDE DI LAVORO \_\_\_\_\_ RECAPITI (TEL/EMAIL  
PERSONALE) \_\_\_\_\_

### **SEGNALAZIONE**

GENERALITA DEL SEGNALATO/ALTRI ELEMENTI CHE CONSENTONO DI IDENTIFICARE IL SOGGETTO E IL LUOGO DEI FATTI

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Descrizione dei fatti (**dato obbligatorio**)

(max 500 caratteri)

---

---

---

---

---

---

---

---

Quando e dove è avvenuto l'illecito (**dato obbligatorio**)

---

---

Informazioni per verificare la segnalazione (**dato obbligatorio**)

---

---

Allega documenti a supporto della segnalazione

SI

NO

I suoi dati verranno trattati nel rispetto dell'Art. 13 GDPR 679/16.

---